

Per il sostegno organici fermi

AZIENDA SCUOLA

Di Franco Bastianini

Nel contesto delle disposizioni riguardanti la riduzione della spesa in materia di invalidità e il contenimento delle spese in materia in pubblico impiego, due specifici commi riguardano gli insegnanti di sostegno e la revisione degli accertamenti per verificare la sussistenza delle condizioni perché un alunno possa essere considerato handicappato.

Per il prossimo anno scolastico viene assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta comunque salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità.

Rientra, ai fini della individuazione di alunni in situazione di particolare gravità la disposizione, contenuta nell'articolo riguardante le riduzioni delle spese in materia di invalidità, con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni sulle motivazioni da indicare nel verbale di accertamento dell'handicap con particolare riferimento alla patologia, se stabilizzata o progressiva e all'eventuale carattere di gravità.

A tali fini il collegio medico deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'organizzazione Mondiale della Sanità.

Non manca il richiamo alla responsabilità, in capo ai componenti del collegio che accerta la sussistenza delle condizioni di handicap, di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto espressamente dall'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92.